

COMUNE DI PORDENONE

Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 1 dicembre 2008.
Testo entrato in vigore in data 20.12.2008 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del
9 luglio 2012*

- SOMMARIO -

- ART. 1 - DEFINIZIONI
- ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 - FINALITÀ
- ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO E DELLA SALA DI CONTROLLO
- ART. 5 - PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO E SICUREZZA DEI DATI
- ART. 6 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI
- ART. 7 - NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI - GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA
- ART. 8 - ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE
- ART. 9 - ACCERTAMENTO DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA
- ART. 10 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI
- ART. 11 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA
- ART. 12 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI
- ART. 13 - NORMA DI RINVIO
- ART. 14 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICHE REGOLAMENTARI

- ALLEGATO 1** - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI
- ALLEGATO 2** - FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per **“banca dati”**, il complesso di dati personali, formatosi presso il Comando di Polizia Municipale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
 - b) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per **“titolare”**, l'Ente Comune di Pordenone, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - ee) per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

- f) per “**interessato**” la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di Pordenone e collegato al Comando di Polizia Municipale.

ART. 3 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione ed il funzionamento dell’impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell’immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010. Inoltre vengono osservati i principi della circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005 e nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010, nonché la direttiva del Ministero dell’interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 in tema di nuove installazioni di impianti di videosorveglianza.
2. Le finalità che il Comune di Pordenone intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all’Ente, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 29 aprile 2009, n. 9 sull’ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
3. La disponibilità tempestiva di immagini e dati costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione della Polizia Municipale. Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini

nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;

- b) all'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano;
 - c) alla ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico;
 - d) alla vigilanza sul pubblico traffico - le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada;
 - e) alla rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
 - f. a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento.
4. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai seguenti principi:
- *Principio di necessità*: non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; il *software* dovrà essere configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.
 - *Principio di proporzionalità*: dovrà essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza dovranno essere attivati solo quando le altre misure di prevenzione, quali ad esempio i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi, le abilitazioni agli ingressi siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Particolare attenzione dovrà essere portata alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato, in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:
 - se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
 - se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
 - la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di *zoom* automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
 - quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
 - la durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre temporanea).
 - *Principio di finalità*: il sistema di videosorveglianza dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'ente, indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO E DELLA SALA DI CONTROLLO

1. Il sistema consiste di una centrale operativa con funzioni di controllo e supervisione, collocata presso il Comando della Polizia Municipale, di un server per la registrazione delle immagini

collocato presso la medesima centrale operativa e da un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere fisse e/o telecontrollabili.

2. Presso la centrale operativa è possibile visualizzare contemporaneamente le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale e verticale) e zoomare le telecamere.
3. In caso di necessità è possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse.
4. Il sistema centralizzato di registrazione è su disco per consentire la memorizzazione in modo sicuro di tutte le riprese effettuate.
5. A tutela della "privacy" e per maggiore affidabilità, il server di registrazione è posizionato in un armadio protetto da accessi non autorizzati dotato di serratura a chiave.
6. Sono state individuate delle posizioni ben specifiche nelle quali si raccoglie il massimo di elementi utili a soddisfare le finalità dichiarate.
7. I punti esatti di fissaggio sono rappresentati nei disegni e nelle planimetrie che si riassumono nella tabella in allegato riportante l'ubicazione, il tipo e le ottiche adottate.
8. Le telecamere sono finalizzate esclusivamente alla visualizzazione delle zone di pertinenza pubblica e sono caratterizzate dalla possibilità di oscuramento di determinati settori di ripresa corrispondenti ad aree private. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
9. Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla centrale operativa tramite una infrastruttura di rete geografica di tipo proprietario, dedicato esclusivamente a questo servizio in fibra ottica e /o wireless con trasmissione di tipo digitale e encription dei dati. Ciò garantisce una elevatissima sicurezza sulla trasmissione e l'impossibilità di intercettare le immagini da parte di malintenzionati.
10. Il sistema non è collegato ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Non è quindi accessibile da altre periferiche oltre alla centrale operativa.
11. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti dalla centrale di monitoraggio e controllo presso il Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e contestualmente registrate su harddisk.
12. Le registrazioni delle immagini video vengono opportunamente marcate per garantire l'integrità e la immodificabilità da parte di chiunque.

ART. 5 - PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO E SICUREZZA DEI DATI

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli 6 e 7.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile della gestione e del trattamento.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. Nei locali della sala operativa è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente.

ART. 6 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Responsabile della gestione e trattamento dei dati nell'ambito del Corpo di Polizia Municipale, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 è individuato, nella persona del Comandante della Polizia Municipale in servizio, è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, lett. e). Lo stesso è designato con atto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, da parte del designato, nel solo caso di assenza dal servizio per ferie o malattia, sentito il titolare.
2. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante con provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

ART. 7 - NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI - GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.

1. Il Responsabile, designa e nomina gli incaricati ed i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale - Ufficiali/Agenti di Polizia Giudiziaria - anche in considerazione delle funzioni che svolgono nell'ambito del Corpo stesso.
2. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati e preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
3. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle chiavi di accesso alla sala controllo.
4. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.

ART. 8 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE.

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, agli incaricati ed ai preposti indicati negli articoli 6 e 7.
2. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.
3. Gli incaricati ed i preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.
4. Al fine di prevenire possibili abusi, saranno adottate misure basate su una "doppia chiave" fisica o logica che consentano una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di necessità

(da parte di addetti alla manutenzione o per l'estrazione dei dati ai fini della difesa di un diritto o del riscontro ad una istanza di accesso, oppure per assistere la competente autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria).

ART. 9 – ACCERTAMENTO DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA.

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, anche in deroga alle prescrizioni di cui al precedente articolo 3, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli operatori di polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria e degli operatori di Polizia Giudiziaria.

ART. 10 – MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
 - f) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, come anche previsto dal d.l. n. 11 del 2009 convertito in l. n. 38 del 2009 e nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, compete alla Giunta Comunale. In caso di eventuale incremento dimensionale dell'impianto, modifica o cessazione di punti di ripresa, si procederà con atto amministrativo del Responsabile della Polizia Municipale in attuazione di quanto previamente deliberato dalla Giunta Comunale nel rispetto della normativa vigente. Il posizionamento delle telecamere verrà reso pubblico nel sito web del Comune di Pordenone.
3. Le immagini videoregistrate sono conservate per il massimo di 7 giorni (sette) salvo deroghe espresse dell'art. 6 del d.l. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire. Necessitando, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente imminente.

4. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.
5. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'articolo 6 e 7. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

ART. 11 – INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.

1. I cittadini verranno informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione; a mezzo di cartelli, anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità.
2. Il supporto con l'informativa:
 - deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
 - deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;
 - deve inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

ART. 12 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI.

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.
2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzii un'immagine riconoscibile dell'interessato.
3. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 9 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Municipale, secondo le modalità e la procedura prevista dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del provvedimento del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

ART. 14 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi dell'articolo 18 comma 2, del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi.
2. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

ALLEGATO 1 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento;
- 2) L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3) Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4) Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
 - presenza di altre persone;
 - attività svolta durante le riprese.
- 5) Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
- 6) Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Oggetto: richiesta di accesso a videoregistrazioni dell'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di Pordenone e collegato al Comando di Polizia Municipale.

Io sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ in
via/piazza _____ n. _____

ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Tale richiesta viene avanzata con la seguente motivazione: _____

_____.

A tal fine per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1) Luogo o luoghi di possibile ripresa: _____

_____.

2) Data di possibile ripresa: _____
_____.

3) Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) : _____
_____.

4) Abbigliamento al momento della possibile ripresa: _____
_____.

5) Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) : _____
_____.

6) Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi): _____
_____.

7) Attività svolta durante la possibile ripresa: _____

_____.

Recapito per le comunicazioni ed eventuali ulteriori approfondimenti:

Tel _____ Fax _____

Allego fotocopia di un documento d'identità.

_____, li _____ .

Firma del richiedente

✂-----

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(Firma del ricevente la richiesta)

ALLEGATO 2**FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE**

Nome e Cognome	Documento identità	Estremi Autorizzazione	Ora di entrata	Ora di uscita	Dichiarazione	Firma e Data
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	

